

Allegato 2

Disposizioni generali di gestione

DISPOSIZIONI GENERALI DI GESTIONE

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____

Legale rappresentante dell'organismo denominato _____

Con sede _____ cod.fisc _____

Proponente il progetto denominato _____

DICHIARA

- Di aver preso visione ed accettato quanto contenuto:
- Nella legge provinciale di data 16 febbraio 2015, n.2 recane "Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione Europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale" in particolare gli art.18-20;
- Nel Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- Nel Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n.1081/2006 del Consiglio;
- Nell'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottata con decisione della Commissione C(2014) 8021 el 29 ottobre 2014;
- Nel Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, di seguito PD FSE, approvato dalla Commissione europea con decisione del 17 dicembre 2014 C(2014) 9884 e approvato con deliberazione di Giunta provinciale del 29 dicembre 2014, n.2377 e successivamente modificato con decisione della Commissione Europea C(2018) 5292 del 2 agosto 2018 e con deliberazione di Giunta provinciale del 24 agosto 2018, n. 1544;
- Nel d.P.P. 14 settembre 2015, n. 12-26/Leg., avente per oggetto "Regolamento d'esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n.2 (Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale) per l'attuazione dei Programmi operativi 2014-2020 del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale" di seguito denominato "regolamento";

(Il legale Rappresentante)

-
- Nell'avviso per la presentazione di proposte formative finalizzate all'inclusione lavorativa di persone svantaggiate a valere sull'Asse 2 "Inclusione sociale" del Programma Operativo FSE 2014-2020;
 - Nella deliberazione 327 del 2 marzo 2018 avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni dei "Criteri e modalità per l'attuazione del Programma Operativo Ob.2 Fondo Sociale Europeo 2014-2020", approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1462 del 30 agosto 2016", per il periodo di programmazione del Fondo sociale europeo 2014-2020, di seguito denominati Criteri di attuazione;
 - Di accettare, preliminarmente all'eventuale finanziamento dell'attività da parte della Provincia autonoma di Trento le seguenti disposizioni generali di gestione.

DISPOSIZIONE N.1

Le attività progettuali finanziate devono essere realizzate in stretta collaborazione con la Struttura provinciale competente, si seguito detta "Provincia".

Nella gestione delle medesime attività l'organismo attuatore si impegna a:

- Rispettare le disposizioni ed i vincoli alla delega di quote di attività formative, secondo quanto disposto nella sezione A dei "Criteri di attuazione";
- Rispettare le disposizioni relative alle dichiarazioni trimestrali, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 33 del "regolamento" e Sezione A "Criteri di attuazione";
- Accettare il controllo della Provincia, volto ad accertare il corretto svolgimento delle attività formative sotto il profilo didattico - organizzativo e amministrativo;
- Fornire all'amministrazione provinciale i dati necessari per la gestione, il controllo, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività progettuali. La Provincia tratta i dati per le finalità previste dalla L.P. 3 settembre 1987, n.21 e nel rispetto Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali;
- Conservare presso di sé la documentazione costituita dai titoli giustificativi delle spese sostenute, i registri di presenza, i testi didattici e le dispense delle attività formative per quindici anni e a metterla a disposizione dei competenti uffici dell'amministrazione provinciale in qualsiasi momento secondo le modalità richieste, anche nella sede degli stessi secondo quanto stabilito nei "criteri di attuazione".

(Il legale Rappresentante)

DISPOSIZIONE N.2

Le azioni finanziate devono essere attuate:

- Nel rispetto di quanto definito nella descrizione progettuale approvata dalla Provincia e successive eventuali integrazioni o modificazioni autorizzate;
- Nel rispetto del budget massimo di finanziamento pubblico, definito con apposita determinazione, nel rispetto degli importi massimi ammissibili per singola voce di costo e dei parametri di costo stabiliti nel paragrafo 4.1 dei “Criteri di attuazione”;

L’organismo attuatore deve mettere a disposizione dell’utenza coinvolta nelle azioni formative le attrezzature e i mezzi descritti nella descrizione progettuale approvata dall’Amministrazione provinciale, nonché a fornire all’utenza il materiale didattico e di cancelleria previsto nella medesima descrizione progettuale.

DISPOSIZIONE N.3

Gli interventi finanziati devono essere conclusi dall’organismo attuatore entro i termini previsti specificatamente nella Sezione A dei “Criteri di attuazione” e nell’avviso. La rendicontazione degli oneri di gestione sostenuti è effettuata secondo le modalità descritte nella Sezione A dei “Criteri di attuazione” e nell’avviso. I termini di presentazione della rendicontazione sono stabiliti dall’art.35 del “regolamento” e nella Sezione A dei “Criteri di attuazione”.

DISPOSIZIONE N.4

L’organismo attuatore si impegna ad accettare il controllo, anche ispettivo, della Provincia finalizzato a verificare e garantire il corretto utilizzo delle risorse, ai sensi del capo III del Regolamento sopraccitato, e in particolare, a consentire l’accesso ai propri locali ai funzionari incaricati dello stesso ed a fornire la documentazione e le informazioni richieste.

L’organismo attuatore è responsabile del trattamento dei dati personali degli aderenti e degli iscritti ai corsi finanziati. Nel trattamento dei dati si impegna ad attenersi scrupolosamente alle misure di protezione indicate nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e nel “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con D.L. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 luglio 2003, serie n.174, suppl. Ordinario n.123/L), nonché alle “Disposizioni per la protezione dei dati personali” approvate con deliberazione della Giunta Provinciale del 7 giugno 2013, n.1081, e in particolare si impegna ad utilizzare detti dati esclusivamente in funzione degli adempimenti inerenti alle attività specifiche e non a scopi privati.

(Il legale Rappresentante)

DISPOSIZIONE N.5

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI (art.33 d.P.P.12-26/Leg/2015)

Su richiesta degli interessati la Struttura provinciale competente eroga i finanziamenti con la seguente cadenza e importi percentuali:

- a) Un anticipo fino ad un massimo del 20% del finanziamento concesso in corrispondenza dell'avvio delle azioni formative;
- b) Ulteriori stati di avanzamento, fino al massimo del 60% del finanziamento concesso, a fronte delle dichiarazioni di attività con cadenza trimestrale. Gli stati d'avanzamento sono erogati a fronte di attività effettivamente realizzate e certificate nelle dichiarazioni trimestrali.

L'erogazione dell'anticipo è subordinata altresì alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di ammontare almeno pari all'importo da erogare, aumentato del 10% dell'anticipo stesso. Tale garanzia è svincolata dopo che l'Amministrazione avrà accertato l'esatta esecuzione delle attività garantite e l'insussistenza di eventuali pendenze a carico del soggetto attuatore.

Le modalità di liquidazione sono specificate nella Sezione A dei "Criteri di attuazione".

Tutta la gestione finanziaria degli interventi cofinanziati dal FSE, ai sensi dell'art.125, comma 4, lettera b) del regolamento (UE) 1303/13, deve essere effettuata attraverso un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata. L'organismo attuatore inoltre dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari, così come disposto nei "Criteri di attuazione". Il saldo in cui l'organismo attuatore al momento della presentazione della rendicontazione dichiara la parziale utilizzazione dei finanziamenti percepiti a titolo di stato di avanzamento, dovrà contestualmente presentare l'attestazione dell'avvenuta restituzione dell'importo inutilizzato mediante versamento bancario o postale alla Tesoreria Provinciale. Il pagamento dell'anticipo/stato di avanzamento/saldo verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione da parte del soggetto attuatore di tutta la documentazione necessaria per la liquidazione dell'anticipo/saldo. Nel caso la Provincia richieda integrazioni o rettifiche alla stessa, il termine inizierà a decorrere dal momento della loro presentazione.

La Provincia, per l'esame della documentazione relativa alla documentazione contabile, si avvale di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il MEF sez A, di cui al D.Lgs n. 135 del 17 luglio 2016.

Al fine di consentire l'attività di revisione, l'organismo attuatore collabora con la società incaricata dalla Provincia, fornendo documentazione mancante ed eventuali chiarimenti in merito all'attività di gestione ed alle spese sostenute.

(Il legale Rappresentante)

DISPOSIZIONE N.6

L'organismo attuatore è tenuto a dare idonea pubblicità del cofinanziamento del Fondo sociale europeo degli interventi finanziati, nelle forme e nei modi previsti nella Sezione A dei "Criteri di attuazione".

DISPOSIZIONE N.7

In caso di inosservanza da parte dell'organismo attuatore delle disposizioni stabilite nella Sezione A "Criteri di attuazione", verranno applicate le corrispondenti sanzioni.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Trento. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa riferimento alle leggi in materia e alle consuetudini locali.

DISPOSIZIONE N.8

L'organismo attuatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività finanziate e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Provincia autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.

L'organismo attuatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale, fiscale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'organismo attuatore si impegna, inoltre, all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ed in particolare del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 (e di quelle disposizioni che verranno emanate nel corso dell'esecuzione delle attività); tale osservanza dovrà essere rispettata anche per i locali e le attrezzature messe a disposizione dell'utenza.

Ai fini dell'osservanza della normativa di cui al precedente periodo, l'organismo attuatore si impegna sin d'ora a collaborare con le strutture della Provincia preposte in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove saranno eseguite le attività.

(Il legale Rappresentante)

L'organismo attuatore si impegna ad avviare l'attività formativa solo dopo aver assicurato gli utenti iscritti provvedendo all'apertura di apposite posizioni assicurative a favore degli stessi presso l'I.N.A.I.L. ove previsto ed alla stipula di idonee polizze assicurative (presso una Agenzia Assicurativa abilitata) che coprano i rischi di invalidità permanente e morte durante tutto il periodo di erogazione delle attività. L'organismo attuatore si impegna a tenere indenne la Provincia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni predette. Nei casi previsti dalla legge, l'Amministrazione procederà ai pagamenti degli stati di avanzamento e del saldo, a seguito di apposita verifica della regolarità del versamento degli oneri contributivi e assicurativi da parte dell'organismo attuatore. L'amministrazione acquisirà d'ufficio le informazioni inerenti la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'organismo attuatore. Soltanto dopo le predette verifiche, qualora necessarie, si provvederà all'emissione del mandato di pagamento.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni sopraccitate verranno applicate le sanzioni previste dalla sezione A dei "Criteri di attuazione".

Luogo e data _____

(Il legale Rappresentante)

L'organismo attuatore approva espressamente, dopo attenta lettura, le disposizioni del presente atto, ed in particolare le disposizioni n.7 e n.8 (Foro Competente e Obblighi Assicurativi e di Sicurezza).

Data _____

(timbro dell'ente e firma del legale rappresentante)

NB: in caso di A.T.I. o R.T.I. o Consorzio o G.E.I.E non ancora costituiti le presenti DISPOSIZIONI GENERALI DI GESTIONE dovranno essere sottoscritte da ciascun legale rappresentante di ogni singola Impresa, Ente, Associazione ecc.

(Il legale Rappresentante)
